



## Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto

### 1. Premessa

La malattia di Aujeszky, nota anche come pseudorabbia, è sostenuta da un alphaherpesvirus appartenente alla famiglia degli Herpesviridae, che colpisce il sistema nervoso centrale e altri organi, come il tratto respiratorio di numerose classi di mammiferi ma non dell'uomo. Nel suino costituisce una grave patologia e causa pesanti perdite economiche a livello produttivo. In questa specie l'infezione da Aujeszky Disease Virus (ADV) risulta spesso fatale nei soggetti giovani, mentre può restare latente in quelli adulti, che rappresentano il principale serbatoio del virus.

Per queste motivazioni, molti Paesi industrializzati hanno attuato negli anni piani di eradicazione della malattia basati sull'utilizzo di vaccini gE-deleti, sul blocco delle movimentazioni negli allevamenti infetti e sull'allontanamento dei soggetti con infezione latente.

Ai sensi delle norme internazionali in vigore, il prerequisito sanitario per consentire regolari commerci è che la malattia di Aujeszky sia compresa tra le malattie soggette a denuncia (Capitolo 8.2 Terrestrial Animal Health Code dell'OIE e decisione 2008/185/CE), così come è stato definito a livello nazionale dall'O.M. 29 luglio del 1982.

Oltre all'obbligo di denuncia, le decisioni 2008/185/CE e 64/432/CEE definiscono garanzie supplementari per tutelare gli scambi intracomunitari di suini e impongono agli Stati Membri la definizione di misure sanitarie nei confronti dell'infezione attraverso piani di controllo ed eradicazione della malattia che rispondano alle esigenze di tutela del patrimonio suinicolo comunitario.

### 2. Obiettivi del programma

Il presente piano è finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio della Regione del Veneto per consentire la presentazione del programma di riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi della Decisione n. 2008/185/CE.

Il piano è strutturato su due fasi di attività:

1. La **prima fase (che termina nel mese di marzo 2013)** consiste inizialmente in una verifica dell'attuale situazione epidemiologica (prevalenza a livello regionale) nei confronti della malattia, individuando pertanto le aziende infette e le aziende negative (che andranno all'accreditamento obbligatorio). Le aziende negative procederanno con l'effettuazione dei successivi controlli previsti per l'acquisizione dell'accreditamento, mentre le aziende infette dovranno applicare un protocollo definito dalla Unità di Progetto Veterinaria Regionale per il raggiungimento dell'indennità. Questa attività preliminare produrrà i dati sanitari indispensabili per definire una corretta programmazione delle tempistiche per il raggiungimento della qualifica comunitaria per la Regione del Veneto.
2. La **seconda fase (a partire dal mese di aprile 2013)** consentirà di predisporre l'istanza per l'acquisizione della qualifica comunitaria ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE.

### **3. Quadro normativo**

Con l'O.M. del 29 luglio 1982, alle malattie infettive e diffuse dei suini elencate all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e per le quali è obbligatoria la denuncia, è inserita la malattia di Aujeszky.

Successivamente, il D.M. 1 aprile 1997 ha reso obbligatorio un programma nazionale di controllo della malattia basato sulla profilassi igienico sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati, riproduttori e ingrassi, con l'utilizzo di vaccini inattivati deleti.

A livello comunitario, la Decisione n. 2008/185/CE e s.m.i., che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, definisce le garanzie supplementari che devono essere rispettate per i suini destinati all'allevamento o alla produzione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky o in cui si applicano programmi di eradicazione riconosciuti.

La maggior parte dei Paesi europei con elevata produzione suinicola ha raggiunto lo status sanitario di indennità per malattia di Aujeszky o ha ottenuto il riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE.

### **4. Situazione in Regione del Veneto**

In Veneto si concentra l'8% circa del patrimonio suinicolo italiano (ISTAT – patrimonio al 1 dicembre 2005), preceduto, in ordine decrescente, da Lombardia (44,5%), Emilia Romagna (17,5%) e Piemonte (10,5%).

Circa il 73% sono suini destinati all'ingrasso, mentre il restante 27% è costituito da animali destinati alla riproduzione.

Per quanto riguarda le produzioni, la Regione del Veneto annovera alcuni tra i principali prodotti DOP e IGP legati alla lavorazione del suino pesante italiano, quali il Prosciutti Veneto Berico-Euganeo e la sopressa Vicentina, ma soprattutto il territorio regionale è ricompreso nel disciplinare del Parma e San Daniele sia per la provenienza delle cosce fresche di suino pesante sia per l'ubicazione degli allevamenti e degli stabilimenti di macellazione e sezionamento. Sul totale nazionale sono di provenienza veneta il 10% dei capi immessi nel circuito DOP.

Per il settore suinicolo regionale il mancato raggiungimento di analoga qualifica potrebbe comportare significative penalizzazioni dal punto di vista della commercializzazione degli animali e soprattutto dei prodotti (DOC, IGP, etc.).

Appare evidente che per garantire le produzioni tipiche, che rivestono dal punto di vista economico un aspetto di grande rilevanza per la Regione, risulta indispensabile garantire un livello sanitario delle popolazioni animali che non comprometta i liberi commerci sia in ambito comunitario sia internazionale.

#### **4.2 Situazione epidemiologica**

A livello nazionale il programma di controllo della malattia ha portato inizialmente a una consistente riduzione della sieroprevalenza (nelle Regioni a maggior vocazione suinicola del Nord Italia si è passati dal 83 % nel 1997 al 39 % nel 2004).

A partire dal 2007 si è invece assistito a un'inversione di rotta con un aumento considerevole della prevalenza della malattia, fino a raggiungere, sempre nelle Regioni a maggior densità di allevamenti, il 46,6 % nel 2009, tanto che nel corso del 2010 il Ministero della Salute ha deciso di adottare misure sanitarie più stringenti con l'obiettivo di eradicare la malattia e permettere alle Regioni di acquisire lo status di indennità.

Ciò ha comportato la modifica delle misure previste dal D.M. 1 Aprile 1997 con un aggiornamento dei programmi vaccinali, dell'iter sanitario per l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne, del piano di monitoraggio, dell'introduzione della limitazione di movimentazioni di riproduttori sieropositivi e della possibilità di qualificare aree indenni su base regionale.

Gli ostacoli all'applicazione del programma di controllo e eradicazione, in Italia, sono riconducibili in buona parte alla difficoltà di garantire l'attuazione della corretta vaccinazione negli allevamenti all'ingrasso che producono il suino pesante italiano (160-170 kg di peso vivo). Questa tipologia di allevamento è tipica nazionale e prevede cicli produttivi di 9 mesi, mentre nella maggior parte degli altri Stati membri gli allevamenti hanno produzioni molto più brevi con animali che raggiungono i 110 - 120 kg di peso vivo a fine ciclo (suini leggeri).

Dal punto di vista sanitario la Regione del Veneto, sebbene fortemente caratterizzata da produzioni tipiche o IGP che richiedono cicli produttivi lunghi, al momento presenta una prevalenza di allevamenti sieropositivi inferiore al 20% (dato medio tra le diverse tipologie produttive: riproduttori a ciclo aperto, riproduttori a ciclo chiuso e ingrassi).

Nel dettaglio la situazione sanitaria, dal 2006 al 2011, degli allevamenti di suini presenti in Regione del Veneto per quanto riguarda la malattia è riportata nella seguente Tabella 1:

Tabella 1: situazione epidemiologica della malattia di Aujeszky in Regione del Veneto (anni 2006-2011)

anno	Tipologia di allevamento	Numero totale di allevamenti	Numero di animali presenti	Numero totale di allevamenti sottoposti al programma	Numero di allevamenti positivi nell'anno	Numero di allevamenti sottoposti ad abbattimento	% di allevamenti positivi
2011	RCA	160	103.542	160	12	0	7,50%
	RCC	129	102.965	129	17	0	13,18%
	ING	447	569.326	447	26	0	5,82%
2010	RCA	164	100.797	164	14	0	8,54%
	RCC	143	111.787	143	16	0	11,19%
	ING	447	579.249	447	31	0	6,94%
2009	RCA	167	100.046	167	11	0	6,59%
	RCC	141	118.611	141	14	0	9,93%
	ING	444	578.593	444	28	0	6,31%
2008	RCA	175	104.635	175	17	0	9,71%
	RCC	143	121.032	143	16	0	11,19%
	ING	437	584.108	437	100	0	22,88%
2007	RCA	180	102.949	180	18	0	10,00%
	RCC	147	128.879	147	20	0	13,61%
	ING	419	606.820	419	48	0	11,46%
2006	RCA	175	92.151	175	21	0	12,00%
	RCC	151	133.357	151	19	0	12,58%
	ING	411	622.475	411	14	0	3,41%

#### 4.3 Popolazione suinicola e produzione regionale

Dai dati presenti in BDN, sul territorio della Regione del Veneto sono presenti 736 allevamenti suinicoli, esclusi gli allevamenti familiari e per autoconsumo con una capacità inferiore ai 30 capi, distribuiti nelle province come mostrato nella Tabella 2.

Tabella 2: distribuzione degli allevamenti suinicoli veneti per Provincia.

<b>Provincia</b>	<b>Totale</b>	<b>% sul totale</b>
<b>BL</b>	19	2,58%
<b>PD</b>	165	22,42%
<b>RO</b>	55	7,47%
<b>TV</b>	138	18,75%
<b>VE</b>	56	7,61%
<b>VI</b>	107	14,54%
<b>VR</b>	196	26,63%
<b>Totale</b>	736	100,00%

Negli allevamenti sopra indicati sono allevati un totale di 775.833 animali (dettaglio in Tabella 3).

Tabella 3: numero di suini per orientamento produttivo e Provincia.

<b>Provincia</b>	<b>Ingrasso</b>	<b>RCA</b>	<b>RCC</b>	<b>Totale</b>
<b>BL</b>	3.183	4.750	176	8.109
<b>PD</b>	112.994	10.514	5.782	129.290
<b>RO</b>	55.798	9.115	860	65.773
<b>TV</b>	78.016	42.858	11.344	132.218
<b>VE</b>	25.574	7.329	653	33.556
<b>VI</b>	56.291	963	11.974	69.228
<b>VR</b>	237.470	28.013	72.176	337.659
<b>Totale</b>	569.326	103.542	102.965	775.833

#### **4.3.1 Orientamento produttivo**

Gli allevamenti sono stati suddivisi in base agli orientamenti produttivi:

- Riproduzione ciclo aperto (RCA);
- Riproduzione ciclo chiuso (RCC);
- Ingrasso.

Le province di Treviso, Padova e Verona sono quelle a maggior vocazione suinicola e più in generale zootecnica.

##### **4.3.1.1 Allevamenti da ingrasso**

La distribuzione territoriale degli allevamenti da ingrasso è illustrata in Tabella 4.

Tabella 4: distribuzione degli allevamenti da ingrasso per ciascuna Provincia.

Provincia	Numero di allevamenti	% sul totale
<b>BL</b>	8	1,79%
<b>PD</b>	96	21,48%
<b>RO</b>	37	8,28%
<b>TV</b>	69	15,44%
<b>VE</b>	35	7,83%
<b>VI</b>	74	16,55%
<b>VR</b>	128	28,64%
<b>Totale</b>	447	100%

#### 4.3.1.2 Allevamenti da riproduzione

Per quanto riguarda gli allevamenti da riproduzione, sono presenti in BDN 289 insediamenti (39% del totale), di questi 159 allevamenti sono RCA e 129 allevamenti sono RCC (Tabella 5).

Tabella 5: suddivisione degli allevamenti da riproduzione per Provincia e ciclo produttivo.

Provincia	RCA	RCC	totale riproduzione	% sul totale
<b>BL</b>	6	5	11	3,81%
<b>PD</b>	44	25	69	23,88%
<b>RO</b>	15	3	18	6,23%
<b>TV</b>	41	28	69	23,88%
<b>VE</b>	14	7	21	7,27%
<b>VI</b>	14	19	33	11,42%
<b>VR</b>	26	42	68	23,53%
<b>Totale</b>	160	129	289	100,00%

## 5. Attività preliminare

### 5.2 Verifica dello stato sanitario delle aziende suinicole regionali

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tutte le aziende suinicole presenti sul territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dall'orientamento produttivo, dovranno essere sottoposte ai controlli sierologici previsti dal piano nazionale per l'acquisizione della qualifica di allevamento indenne da malattia (D.M. 1 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni), con la numerosità campionaria riportata in tabella A.

L'attività di cui al precedente paragrafo dovrà concludersi **entro il mese di marzo del 2013**.

Per quanto riguarda gli **allevamenti da ingrasso** dovranno essere sottoposti ai controlli sierologici quelli che detengono **più di 30 soggetti** (per ciclo).

Trascorsi 6 mesi dalla fine delle operazioni di controllo di cui al secondo capoverso (quindi a partire dal 1° ottobre 2013), gli animali provenienti da allevamenti da ingrasso risultati positivi ai controlli dovranno essere inviati al macello con il documento di provenienza a firma del Veterinario ufficiale e riportante la dicitura **"allevamento non accreditato Aujeszky"**.

Gli animali presenti in allevamenti da riproduzione positivi alla malattia (es. lattoni in uscita da cicli aperti) dovranno essere inviati a centri di ingrasso con il documento di provenienza a firma del Veterinario ufficiale e riportante la dicitura **"allevamento non accreditato Aujeszky"**.

A partire dal 1° gennaio 2013, le aziende da riproduzione potranno introdurre soggetti solo da aziende riconosciute ufficialmente indenni da malattia.

Inoltre gli animali introdotti negli allevamenti da riproduzione dovranno effettuare la quarantena e, trascorsi 28 giorni dalla introduzione prima di essere inseriti nell'effettivo aziendale, dovranno essere sottoposti a controllo sierologico, con esito negativo.

### **5.3 Accreditamento delle aziende per Malattia di Aujeszky**

Per poter acquisire la qualifica comunitaria è indispensabile effettuare l'accREDITAMENTO di tutte le aziende di suini presenti sul territorio come previsto al precedente capitolo. Gli svezziamenti ("siti 2") verranno accreditati induttivamente.

#### **5.3.2 Definizione del Campione**

Le procedure per l'approvazione dei programmi e per l'inserimento della Regione nell'allegato II alla Decisione n. 2008/185/CE (Stati Membri con piani di eradicazione riconosciuti), prevedono una numerosità campionaria a livello di allevamento che garantisca di rilevare, con una confidenza del 95%, una prevalenza di infezione inferiore al 5%.

#### **5.3.3 Standard da conseguire e i metodi di prova da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli allevamenti da riproduzione e ingrasso**

Per quanto attiene la popolazione e la frequenza dei controlli dovranno essere garantite le seguenti attività:

- a. effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da riproduzione, indipendentemente dal numero di soggetti presenti e dal fatto che effettuino o meno commercio dei riproduttori. La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 5% con un livello di confidenza del 95%;
- b. effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da ingrasso a carattere commerciale (sono esclusi gli animali allevati per autoconsumo e che comunque detengono meno di 30 soggetti). La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 5% con un livello di confidenza del 95%;
- c. a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro, sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di soggetti di età uguale o superiore a cinque mesi (prevalenza attesa 5% - IC 95%) come da Tabella A.

Tabella A – numerosità campionaria.

<b>n. animali presenti</b>	<b>n. campioni</b>
7 – 27	Sino a 25
28 – 37	Sino a 29
38 – 55	35

56 – 100	45
101– 600	56
>600	57

- d. gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente;
- e. i campioni devono essere distribuiti all'interno dell'allevamento in modo tale da garantire almeno 5 prelievi/capannone fino al raggiungimento del numero prefissato;
- f. gli animali vengono sottoposti a un programma di vaccinazione come previsto dalla normativa vigente;
- g. non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi.

#### **5.4 Piano di vaccinazione**

##### **5.4.2 Schemi vaccinali**

###### **5.4.2.1 Allevamento suini da riproduzione**

I riproduttori sono sottoposti a almeno 3 vaccinazioni ogni anno.

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane, di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

###### **5.4.2.2 Allevamento suini da ingrasso**

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane, di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

###### **5.4.2.3 Allevamento suini da riproduzione e ingrasso**

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 5.4.2.1. e 5.4.2.2., rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

#### **5.5 Mantenimento della qualifica**

Una volta ottenuta la qualifica di allevamento indenne, dovranno essere effettuati i controlli per il mantenimento della qualifica.

A tal fine verranno effettuati controlli sierologici in tutte le aziende, prelevando 30 campioni di sangue con cadenza quadrimestrale (3 volte/anno).

Per il mantenimento della qualifica, oltre all'esito favorevole dei controlli, è necessario verificare che:

- non siano stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi;
- venga effettuato correttamente il programma di vaccinazione;
- l'introduzione degli animali avvenga esclusivamente da allevamenti di pari qualifica;
- si applichi il divieto di introduzione nelle aziende suini provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

Inoltre gli animali introdotti negli allevamenti da riproduzione dovranno effettuare la quarantena e, trascorsi 28 giorni dalla introduzione prima di essere inseriti nell'effettivo aziendale, dovranno essere sottoposti a controllo sierologico, con esito negativo.

Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell'azienda deve essere registrato annualmente nel sistema Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200. Devono altresì essere registrati in Banca Dati Regionale (BDR) gli esami effettuati per allevamento, sulla base dei quali viene attribuito lo stato di accreditamento.

Il Servizio Veterinario della Az. ULSS, all'atto dell'aggiornamento della qualifica, deve verificare che l'orientamento produttivo, la tecnica produttiva, la capacità produttiva dell'allevamento siano correttamente indicati in BDR/BDN e che sia stato registrato il censimento per l'anno in corso.

La verifica da parte del Servizio Veterinario della Az. ULSS della mancata registrazione in BDR/BDN delle movimentazioni in ingresso ed in uscita dall'allevamento, comporta la sospensione della qualifica.

### **5.6 Gestione delle aziende positive**

Nelle aziende suinicole che risultassero positive ai controlli dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per consentire, in tempi congrui, l'acquisizione o riacquisizione della qualifica.

In particolare, dovrà essere effettuata un'accurata indagine epidemiologica tesa a rilevare la possibile fonte di infezione, inoltre verrà verificato il piano di vaccinazione sia dal punto di vista documentale sia effettuando un prelievo di sangue per la ricerca degli anticorpi vaccinali.

Verrà inoltre attuata una profilassi vaccinale d'emergenza al fine di contenere la diffusione dell'infezione. Il piano vaccinale verrà predisposto dal veterinario aziendale e dovrà essere approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS previo parere favorevole della direzione Sanitaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Sull'allevamento dovranno essere disposte stringenti misure di biosicurezza (vedi **Allegato A1**).

Gli animali positivi potranno essere allontanati solo per l'invio al macello con la dicitura **"allevamento non accreditato Aujeszky"**.

La gestione delle aziende positive verrà definita tenendo conto della situazione epidemiologica e della tipologia produttiva.

Tutta l'attività effettuata nell'ambito della gestione della positività dovrà essere accuratamente rendicontata.

### **6. Categorie di qualifica sanitaria applicabili alle aziende**

Con riferimento allo stato sanitario acquisito, ai sensi del presente piano gli allevamenti vengono classificati in:

- **Sconosciuto:** allevamento che non è mai stato sottoposto a controllo per la malattia e/o del quale non si conosce lo stato vaccinale.
- **Positivo:** allevamento sottoposto a controllo sierologico e nel quale è stato individuato almeno un animale positivo IgE.
- **Negativo (senza qualifica):** allevamento sottoposto a controllo sierologico ai sensi del piano e nel quale non sono stati individuati animali positivi IgE.
- **Indenne (con vaccinazione):** allevamento che è stato sottoposto a tutti i controlli previsti dal piano di accreditamento con esito negativo e in cui gli animali sono stati sottoposti agli interventi vaccinali come previsto dal programma.

### **7. Effettuazione dei prelievi**

Tutti i prelievi effettuati nell'ambito del piano di controllo ed eradicazione per la malattia di Aujeszky, sia in fase di acquisizione dell'accreditamento sia in fase di mantenimento della qualifica, potranno essere effettuati anche da Veterinari Liberi Professionisti formalmente individuati dall'allevatore ("Veterinario aziendale riconosciuto").



Il Veterinario Libero Professionista dovrà comunicare all'Az. ULSS competente per territorio l'elenco degli allevamenti per i quali è stato incaricato dell'attività di controllo e vaccinazione, ai fini dell'aggiornamento in Banca Dati Regionale (BDR).

Nella fase preliminare del presente piano, i costi relativi alle analisi sierologiche per l'accreditamento delle aziende saranno a carico della Regione del Veneto.

Nel caso in cui gli allevatori non avessero in atto un contratto con un Veterinario aziendale, i prelievi per l'acquisizione dell'accreditamento verranno effettuati dai Servizi Veterinari delle Az. ULSS, o da veterinari libero-professionisti da questi incaricati: il costo di tale attività verrà rendicontato annualmente dalle Az. ULSS nell'ambito delle relazioni annuali dei piani di Risanamento, di cui alla D.G.R. n. 273 del 9 febbraio 2010.

## **8. Attività di controllo**

### **8.2 Controlli aziendali – programmi di vaccinazione**

Considerata l'importanza della profilassi diretta nell'attuale fase di controllo della malattia, è indispensabile prevedere anche un'attività di vigilanza sui programmi di vaccinazione.

Come previsto dal D.M. 1 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni, i Servizi veterinari delle Az. ULSS competenti per territorio, nell'ambito delle attività di farmaco-sorveglianza sulla base dei dati acquisiti in azienda (registro carico/scarico farmaci) e dei modelli 12 di cui all'articolo 65 del D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, dovranno verificare la corretta attuazione del piano vaccinale di cui all'art. 3 del citato D.M. 1 aprile 1997.

Il Veterinario Libero Professionista autorizzato ai sensi della presente delibera è responsabile della corretta applicazione dei piani vaccinali.

Nel caso in cui gli animali non fossero macellati in impianti presenti in Regione del Veneto, sui campioni prelevati in azienda per l'acquisizione/mantenimento della qualifica potranno essere effettuati i controlli per la ricerca di anticorpi vaccinali (gB). A tal proposito, si ricorda che negli allevamenti da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto i prelievi di sangue per il mantenimento/ottenimento della qualifica devono essere effettuati dopo la terza vaccinazione.

### **8.3 Verifiche al macello**

I Veterinari ispettori presso i macelli regionali, per consentire la regolare macellazione degli animali, devono verificare puntualmente che sul Modello IV di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, così come modificato dal D.M. 16 maggio 2007, siano riportati la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia di Aujeszky.

Per gli allevamenti veneti che inviano gli animali in impianti di macellazione presenti in Regione verrà attuato un programma di verifica delle vaccinazioni tramite prelievi da effettuarsi in fase di macellazione. I Veterinari ispettori provvederanno a prelevare almeno 5 campioni per partita da altrettanti soggetti, in modo da testare almeno una volta tutti gli allevamenti regionali che arrivano all'impianto di macellazione.

Sui campioni ematici verranno effettuati i controlli per la ricerca di anticorpi vaccinali (gB).

### **8.4 Esiti sfavorevoli test gB**

A seguito di referti sfavorevoli, gli animali del successivo ciclo di ingrasso presenti in azienda andranno sottoposti a prelievi, su base campionaria, trascorsa una settimana dalla data prevista per l'ultimo intervento vaccinale.

Nel caso in cui gli animali risultassero ancora sieronegativi, l'allevamento andrà sottoposto a vincolo delle movimentazioni e tutti i soggetti sottoposti a intervento vaccinale, con ricontrollo sierologico.

## **9. Veterinario aziendale riconosciuto**

Il Veterinario Libero Professionista formalmente individuato dall'allevatore, di cui al precedente punto 7, per poter effettuare i controlli previsti dal presente piano dovrà inoltrare formale richiesta all'Az. ULSS competente per territorio al fine di essere inserito in BDR come "Veterinario Aziendale riconosciuto".

Il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS competente per territorio inserirà in BDR il nominativo del Veterinario Aziendale riconosciuto collegato all'allevamento per cui ha ricevuto formale incarico dall'allevatore. Qualsiasi modifica dovrà essere comunicata tempestivamente da parte del Veterinario Aziendale riconosciuto alla Az. ULSS di competenza dell'allevamento.

Il Veterinario aziendale dovrà:

- effettuare correttamente i prelievi sia per l'acquisizione sia per il mantenimento della qualifica di azienda indenne da malattia di Aujeszky con le modalità previste dal piano regionale;
- effettuare correttamente i programmi di vaccinazione;
- garantire che i dati relativi alle movimentazioni siano stati correttamente inseriti in BDR;
- predisporre e successivamente inoltrare i piani vaccinali profilattici, previsti a seguito di positività in allevamento, alla Direzione Sanitaria dall'IZSVE;
- registrare in BDR l'avvenuta vaccinazione per ogni allevamento. Non appena verrà predisposto un sistema per la registrazione diretta delle vaccinazioni in BDR, l'inserimento dei dati su supporto informatico sostituirà a tutti gli effetti la compilazione cartacea del Modello 12 (modello di avvenuta vaccinazione);
- garantire il supporto tecnico al Veterinario Ufficiale Az. ULSS al momento dell'effettuazione dell'indagine epidemiologica.

### **10. Monitoraggio sierologico nei cinghiali**

Considerato che il cinghiale può divenire un *reservoir* selvatico del virus, dovrà essere valutata l'incidenza dell'infezione in questa specie.

Pertanto, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, verranno effettuate indagini sierologiche per la ricerca di anticorpi e indagini virologiche tramite isolamento in coltura cellulare su campioni prelevati in soggetti abbattuti nell'ambito dell'attività venatoria.

### **11. Norme di biosicurezza**

Le evidenze epidemiologiche e i rischi connessi alle modalità di introduzione e diffusione della malattia negli allevamenti suinicoli, pur in presenza di una profilassi diretta, evidenziano la necessità di adozione di norme stringenti di biosicurezza quale indispensabile strumento per garantire il raggiungimento e il mantenimento di status sanitari elevati.

A livello produttivo è necessario pertanto definire buoni livelli di protezione sia dal punto di vista della pianificazione della gestione e della conduzione della filiera, sia a livello del singolo allevamento.

Le misure da garantire a livello degli allevamenti suinicoli regionali sono riportate nell'**Allegato A1** al presente provvedimento.

Il documento definisce le misure di biosicurezza strutturali e manageriali che dovranno essere applicate a livello degli allevamenti suinicoli sia da riproduzione sia da ingrasso.

### **12. Attività future**

A seguito di completa attuazione del piano di cui al presente provvedimento e a condizione che la situazione epidemiologica permanga favorevole, nel 2014 sarà possibile presentare alla Commissione la richiesta di garanzie supplementari ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE.

Si potrà successivamente procedere con la sospensione della vaccinazione e all'acquisizione della qualifica di territorio ufficialmente indenne per tutta la Regione del Veneto (art. 10 Direttiva n. 64/432/CEE).

### **13. Piano finanziario**

Per l'attuazione del Piano di cui sopra si prevede la necessità che siano stanziati complessivamente € 190.000,00, per i fini di seguito specificati:

Analisi di laboratorio	90.000,00
Personale (ricomprende la gestione dei positivi, la verifica dei piani vaccinali, la valutazione dell'indagini epidemiologiche, la produzione di report e il controllo dell'avanzamento lavori)	80.000,00
Spese varie (amministrative, software-hardware-spese generali- missioni, etc)	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>190.000,00</b>